

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CONSIGLIO

Avviso all'attenzione delle persone, gruppi e entità che figurano nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo

[cfr. l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2373 del Consiglio]

(2016/C 481/03)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone, gruppi e entità elencati nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/2373 del Consiglio, del 20 dicembre 2016 ⁽¹⁾.

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che le persone che compaiono nell'elenco summenzionato delle persone, gruppi e entità dovranno essere soggette alle misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo ⁽²⁾.

Il regolamento (CE) n. 2580/2001 prevede che siano congelati tutti i capitali, le altre attività finanziarie e le risorse economiche appartenenti alle persone, gruppi e entità in questione e che i capitali, le altre attività finanziarie o le risorse economiche non siano messi a disposizione degli stessi, direttamente o indirettamente.

Si attira l'attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, elencati nell'allegato del regolamento, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare un fabbisogno fondamentale o per effettuare pagamenti specifici (in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento).

Le persone in questione possono presentare una richiesta volta ad ottenere la motivazione del Consiglio riguardo alla loro inclusione nell'elenco summenzionato. Le eventuali richieste devono essere inoltrate al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea (all'attenzione di: CP 931 designazioni)
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Indirizzo di posta elettronica: sanctions@consilium.europa.eu

Le persone in questione possono presentare al Consiglio in qualsiasi momento, all'indirizzo summenzionato e insieme ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco. Tali richieste saranno esaminate all'atto del ricevimento. Al riguardo si attira l'attenzione delle persone interessate sul periodico riesame dell'elenco da parte del Consiglio, conformemente all'articolo 1, paragrafo 6, della posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio ⁽³⁾. Affinché siffatte richieste possano essere valutate in occasione del prossimo riesame, esse dovranno essere presentate entro il 1° marzo 2017.

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro il regolamento del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea secondo le condizioni stabilite all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GUL 352 del 23.12.2016, pag. 31.

⁽²⁾ GUL 344 del 28.12.2001, pag. 70.

⁽³⁾ GUL 169 del 29.6.2007, pag. 69.